




8717/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2



## **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Colligiani Saverio citava in giudizio Tacchio Rolando chiedendo che il giudice adito, il Tribunale di Firenze, pronunciasse sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo in suo favore il trasferimento della proprietà di due appartamenti siti in Ancona, e oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti.

Assumeva di aver saldato l'intero prezzo convenuto, pari a Lire 250.000.000, di cui Lire 140.000.000 corrisposti all'atto della conclusione del preliminare e per la parte restante mediante assegni di cui produceva fotocopia.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava di aver ricevuto il saldo del prezzo a mezzo dei titoli versati in atti, rilevando come gli assegni, per l'importo di Lire 134.100.000, costituivano la maggior parte dell'acconto ricevuto al momento della stipula del contratto preliminare, il quale era integrato per il residuo con un versamento in contanti di Lire 5.900.000.

Il Tribunale deferiva al Colligiani giuramento suppletorio e l'attore all'udienza del 20 maggio 2004 giurava di aver versato il saldo del prezzo con gli assegni prodotti in copia.

Precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

Proponeva appello il convenuto e, nel contraddittorio con l'attore, vittorioso in primo grado, la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata l'11 maggio 2011, dichiarava inammissibile l'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 c.p.c.. Il giudice del gravame rilevava che successivamente alla prestazione del giuramento i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a




quelle già rassegnate all'udienza del 29 ottobre 2003 e osservava che dopo detta udienza il difensore dell'appellante aveva depositato una memoria in cui si era limitato a richiedere la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale vertente sulla falsità del giuramento prestato, e a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dal giurante. Ne aveva tratto la conclusione che il proponente l'impugnazione avesse prestato acquiescenza all'ammissione della prova, avendo mancato di sollevare contestazioni a tale riguardo sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nella successiva memoria conclusionale. Aggiungeva la Corte di merito che, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, l'appello si manifestava infondato, dal momento che il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la consegna del denaro, ma non adeguatamente dimostrata l'imputazione del versamento, che poteva quindi provarsi mediante il giuramento suppletorio deferito.

Contro questa sentenza ricorreva per cassazione Tacchio Rolando con un'impugnazione affidata a due motivi, cui resisteva con controricorso Colligiani Saverio.

Questa Corte con la sentenza n. 13665 del 5 luglio 2016 dichiarava il ricorso improcedibile, in quanto il ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.

Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso Corrado Aimonetta, quale erede di Tacchio Rolando, deceduto in data 4/2/2015, sulla base di un motivo.

Colligiani Saverio resiste con controricorso.



L'unico articolato motivo di ricorso denuncia ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. l'errore di fatto commesso dalla Corte, con la conseguente violazione degli artt. 369 c.p.c., laddove è stata riscontrata l'improcedibilità del ricorso, per l'omessa produzione della copia notificata della sentenza con relativa relata di notificazione.

Parte ricorrente rileva che invece alla penultima pagina della copia della sentenza prodotta unitamente al ricorso si rinviene sia l'attestazione di conformità della copia all'originale essendo altresì presente la relata di notifica.

Nella proposta del relatore era stata avanzata la conclusione circa l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto (20 giugno 2017), oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c., comma 1, u.p., così come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 2 D.L. citato.

In tal senso si rileva che l'art. 391-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, ad opera della L. n. 197 del 2016, così recita: "Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento".



Il citato art. 1-bis, comma 2, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio".

La legge n. 197/2016, all'art. 1 comma 2 di conversione del d.l. n. 168/2016, ha previsto l'entrata in vigore della legge "il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", n. 254 del 29/10/2016, con la conseguenza che la data di entrata in vigore è quella del 30/10/2016.

Tornando alla vicenda specie, il ricorso avverso la sentenza di questa Corte di cui la Corrado chiede la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è stato notificato in data 20/06/2017, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4/7/2017, quindi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di modifica dell'art. 391-bis c.p.c. (30/10/2016).

Questa Corte con l'ordinanza n. 13358 del 28/5/20108, chiamata a fornire una prima applicazione alla novella ha ritenuto che la menzionata disposizione di cui all'art. 1 bis co. 2 in tema di diritto intertemporale sia destinata a trovare applicazione anche al termine de quo, che quindi sdarebbe di sei mesi in relazione a tutti i ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della novella, ancorchè l'impugnazione concerna provvedimenti pubblicati in data anteriore.

A tale soluzione si è però contrapposto un diverso orientamento di questa Corte che con ordinanza del 29/8/2018 n. 21280 ha invece sostenuto che la riduzione del termine per



la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta – in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 – dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi (conf. Cass. n. 2302/2019).

Della questione risulta altresì essersi occupata parte della dottrina che, partendo dalla previsione della norma di diritto intertemporale, ha evidenziato che interpretando la stessa in maniera più rigorosa per le parti, il termine annuale per impugnare per revocazione già pendente al 30 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) si trasforma *ex abrupto* in termine semestrale, con possibile immediata scadenza alla medesima data (ove il provvedimento da impugnare risulti risalire ad oltre sei mesi da tale data) oppure, nella migliore delle ipotesi, con scadenza in un termine (improvvisamente) più breve di quello previsto dalla disposizione precedentemente in vigore.

In tal senso si è rilevato che per ovviare a questo grave inconveniente si potrebbe ipotizzare la concessione della rimessione in termini alla parte decaduta dall'impugnazione per "colpa" del legislatore, o in alternativa sollecitare la



proposizione della questione di incostituzionalità della norma di diritto transitorio, ove non ritenuta diversamente interpretabile, stante il suo univoco tenore letterale, per violazione dell'art. 24 Cost.

Nel caso in esame reputa il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte si sia ormai manifestato un contrasto che attiene a questione di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che si palesa anche come questione di massima importanza, attesa la ricorrenza del problema, e la necessità di offrire una soluzione uniforme, su questione, come quella relativa ai termini per impugnare, per la quale si impone la certezza applicativa.

Reputa quindi il Collegio che sussista l'opportunità di richiedere al Primo Presidente di valutare, ai sensi dell'art. 374 co. 2 c.p.c., se disporre che la Corte debba pronunciare al riguardo a Sezioni Unite.


**P.Q.M.**

Si rimettono gli atti al Primo Presidente di questa Corte perché valuti l'opportunità di demandare all'esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza - oggetto anche di contrasto interpretativo - indicata in parte motiva.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2019

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 23 MAR 2019

Il Cancelliere  
Massimiliano Morgante